

## **BStGer RR.2010.230 vom 17. November 2010**

Bundesstrafgericht, 2010-11-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2010.230](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2010.230)

FR: TPF RR.2010.230 du 17 novembre 2010

IT: TPF RR.2010.230 del 17 novembre 2010

### **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

A. SA,

#### **E. 2**

B. SA in liquidazione,

entrambe rappresentate dall'avv. Raffaele Bernasconi, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Visti: **B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l** Numero dell'incarto: RR.2010.230 + RR.2010.231

- 2 -

- i ricorsi presentati il 5 ottobre 2010 da A. SA e B. SA in liquidazione avverso la trasmissione di mezzi di prova ordinata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nella sua decisione di chiusura del 3 settembre 2010, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; - la lettera dell'11 novembre 2010 del patrocinatore delle ricorrenti, mediante la quale viene dichiarato il ritiro dei ricorsi.

Considerato: - che giova innanzitutto rilevare che i ricorsi presentati da A. SA e B. SA in liquidazione sono diretti contro la medesima decisione e presentano un'identità di contenuti e forma; - che per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2010.230 e RR.2010.231 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.); - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell'11 novembre 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro dei ricorsi; - che le cause vanno pertanto stralciate dal ruolo; - che la tassa di giustizia è

calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro dei ricorsi non è avvenuta allo stadio iniziale della procedura e pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non si può certo considerare neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui ne verrà tenuto conto nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopracitato regolamento.

- 3 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.